

CAMERA DEI DEPUTATI N. 750**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZIO, ALMIRANTE, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, d'AQUINO, DEL DONNO, DELFINO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE

Presentata il 12 novembre 1976

Norme per la concessione di un contingente di benzina agevolata a favore delle province di Trieste, di Gorizia, e della fascia di confine compresa nell'accordo di Udine

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come le economie delle province di Trieste e di Gorizia siano state fortemente danneggiate dalla perdita totale del loro naturale retroterra. Queste condizioni obiettive, aggiunte alla conseguente precarietà politica, hanno fortemente ritardato se non addirittura compromesso lo sviluppo economico di questi territori che hanno goduto della ripresa economica registratasi nel dopoguerra nel resto della Repubblica italiana.

In queste condizioni si appalesano necessari particolari provvedimenti sul tipo di quelli, sia pure limitatamente, attuati per la provincia di Gorizia con la concessione di agevolazioni fiscali (zona franca per contingenti).

Tra i settori particolarmente colpiti dell'economia di questa zona, devono annove-

rarsi quelli direttamente collegati con il turismo e più precisamente il settore alberghiero, quello dei pubblici esercenti e — data l'entità del numero dei triestini e goriziani che si recano in territorio jugoslavo o amministrato dalla Jugoslavia per l'acquisto della benzina, di carni e di generi alimentari — anche i gestori di chioschi per la vendita di carburante, i macellai e gli alimentaristi.

Il fenomeno è andato gradualmente aggravandosi in questi ultimi anni e per valutarne la portata basta considerare l'impressionante numero dei passaggi ai valichi di frontiera ed il costante calo delle vendite di carburante nonostante l'aumento delle vetture immatricolate. Oltre alla sempre più gravosa flessione della vendita del carburante da parte dei chioschi di distribuzione

si ha una perdita notevole per l'erario dello Stato italiano.

La presente proposta di legge si ripropone di eliminare i gravi inconvenienti denunciati e di fornire nel contempo un incentivo per la ripresa economica della regione Friuli-Venezia Giulia, con speciale riguardo al settore turistico e del commercio.

A differenza delle norme da tempo vigenti nella provincia di Gorizia, la presente proposta di legge, anziché prevedere l'assegnazione di un contingente *standard* annuo, introduce il criterio della concessione di un quantitativo *pro capite* di benzina agevolata, così da eliminare l'inconveniente, di vedere ridurre il contingente assegnato ad ogni automobilista in seguito al naturale incremento del numero delle macchine in circolazione.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, indicare il quantitativo di benzina agevolata *pro capite*, per una percorrenza di 15.000 chilometri annui, in quanto tale è il percorso medio coperto dagli automobilisti della provincia di Trieste, che ha il maggior numero di automezzi immatricolati.

Si è, altresì, inteso introdurre criteri più favorevoli per quanti adoperano automezzi per ragioni di lavoro ed hanno quindi un consumo fortemente superiore a quello medio.

Con il recente decreto-legge che porta il prezzo della benzina a 500 lire, si è recentemente accentuato il fenomeno dei frontaliere che si recano in Zona B ed in Jugoslavia per gli acquisti di benzina. La presente proposta non comporta alcun onere finanziario per lo Stato italiano ma, anzi, è destinata ad apportare una maggiore entrata erariale di 3 miliardi e 700 milioni

annui ed a bloccare un ulteriore esborso monetario di 6,1 miliardi verso la Jugoslavia.

Con la benzina a 400 lire il litro oltre il 50 per cento dei triestini si riforniva presso le pompe di benzina jugoslave. Con la benzina a 500 lire il litro un colcolo ottimistico fa ascendere ad almeno l'80 per cento il quantitativo del fabbisogno di benzina della sola provincia di Trieste acquistato nella vicina Repubblica socialista federativa jugoslava.

Ciò significa che dei 100 milioni di litri di benzina consumati a Trieste solo 20 milioni di litri apportioneranno all'erario italiano una entrata tributaria pari a lire 7 miliardi e 160 milioni; mentre riducendo alla metà il prezzo della benzina (che avrebbe lo stesso livello del prezzo della benzina jugoslava) l'intera fabbisogno di Trieste, sarebbe acquistato *in loco* ed il gettito fiscale ammonterebbe a 10 miliardi e 800 milioni.

Ciò significa che, con l'approvazione della presente proposta di legge, l'erario introiterebbe 3 miliardi e 800 milioni in più nella sola provincia di Trieste, e vi sarebbe un ulteriore minor esborso di valuta estera di 9 miliardi e 800 milioni, pur tenendo conto dell'uscita di denaro per acquisto all'estero del greggio.

Pertanto, in un momento di austerità in cui l'erario rastrella tutte le entrate possibili, e vengono attuati severi provvedimenti per restringere gli esborsi monetari verso l'estero, raccomandiamo l'approvazione di questa proposta di legge che porterebbe un notevole sollievo alle popolazioni di Trieste, Gorizia e della fascia confinaria friulana, dal momento che l'economia italiana non ha oggi la possibilità di regalare alcunché a quella jugoslava.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai proprietari di autoveicoli targati Trieste e Gorizia e di quelli compresi nella fascia di confine, di cui all'accordo italo-jugoslavo di Udine e che risultano residenti nelle rispettive province e nell'area di cui alla legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è concesso un contingente annuo di carburante e di lubrificante a prezzo ridotto.

Il contingente di carburante agevolato è assegnato ad ogni singolo possessore di autoveicolo, in relazione al quantitativo di carburante e lubrificante necessario al tipo di autoveicolo per coprire un percorso di 15 mila chilometri annui.

I prezzi del carburante e del lubrificante agevolati sono determinati in ragione di metà dei prezzi normali approvati dal CIP.

ART. 2.

Ai lavoratori, alle aziende ed agli enti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e che adoperano l'autoveicolo per comprovate e particolari ragioni di lavoro, sono concesse erogazioni di carburante e di lubrificante eccedenti i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, in base ai criteri che verranno fissati con decreto ministeriale per l'attuazione della presente legge, in analogia con quanto stabilito dal regolamento per l'attuazione della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, agli articoli 35 e 38.